**PARTE SPECIALE B “REATI SOCIETARI”**

1. **DESTINATARI DELLA “PARTE SPECIALE B”**

La Parte Speciale concerne i comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti ed eventuali dipendenti di E.G.U.A, nonché dai suoi consulenti e partner. Finalità della Parte Speciale è che tutti i destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs. 231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei Reati oggetto di tutela.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

a) fornire le “regole di comportamento” e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti e partner di E.G.U.A sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;

b) fornire all’ODV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

**2. I REATI SOCIETARI (ART. 25 TER DEL D.LGS. 231/2001)**

La “Parte Speciale B” riguarda i reati societari. In tema di disciplina degli illeciti penali ed amministrativi delle società le apposite norme riformulate dal D.Lgs. n. 61 dell’11 aprile 2002 sono accolte nelle disposizioni di cui al D.Lgs 231/2001 e precisamente all’art. 25 ter. Ne consegue che, per le fattispecie di reato di seguito descritte, “se commessi nell’interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti alla loro carica”, trova applicazione il sistema sanzionatorio di carattere pecuniario, qualora sia rilevata l’inesistenza del “Modello di organizzazione, gestione e controllo” ed il mancato rispetto degli obblighi di vigilanza. Le modalità di attuazione sono da ricercarsi sia attraverso specifiche misure organizzative e procedurali atte a fornire, con ragionevolezza, garanzie di prevenzione dei predetti reati sia attraverso una puntuale definizione dei compiti dell’organismo di vigilanza affinché assicuri, nella sua continuità, l’effettivo ed efficace funzionamento del citato Modello.

In particolare i reati che rilevano ai fini delle sanzioni di cui trattasi sono riconducibili a:

* ipotesi di falsità;
* tutela del capitale sociale e del patrimonio sociale;
* tutela del corretto funzionamento della società;
* tutela contro le frodi;
* tutela delle funzioni di vigilanza;
* illeciti commessi mediante omissione;
* operazioni realizzate dai liquidatori;
* corruzione tra privati.
* **IPOTESI DI FALSITÀ.**

*False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori (artt. 2621 e 2622 c.c.)*

Si realizza il delitto di false comunicazioni sociali qualora un soggetto investito di una carica sociale espone intenzionalmente nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, fatti non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società (o del gruppo al quale essa appartiene) con l’intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero omette, con la stessa intenzione, informazioni sulla situazione la cui comunicazione sociale è imposta dalla legge.

Si precisa, tra l’altro, che:

1. le informazioni false o omesse sono rilevanti quando alterano sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società e sono dirette ai soci o a terzi soggetti con esclusione di quelle rivolte ad organi sociali di altre società, anche se collegate o appartenenti al medesimo gruppo o rivolte al Fisco (quest’ultima fattispecie è normalizzata dal D.Lgs. 74/2000);
2. la responsabilità si ravvisa anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
3. oltre a possedere idoneità ingannatoria, l’informazione (o la sua omissione) deve riguardare fatti / accadimenti aziendali e non solo le valutazioni per le quali è prevista peraltro una “soglia” di non punibilità solo quando dette valutazioni singolarmente considerate non subiscono oscillazioni superiori al 10% della valutazione corretta;
4. qualora le falsità o le omissioni determinino una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1% sono considerate dalla prassi “non significative”;
5. nel termine “comunicazioni sociali” sono anche ricomprese le dichiarazioni trasfuse nella gestione contabile con la finalità di alterare fraudolentemente la verità;
6. il reato di cui all’articolo 2622 c.c. è punibile a querela di parte, salvo che si tratti di società quotate, e per la sua qualificazione necessita che l’autore sia mosso sia dalla intenzione solidale con E.G.U.A s.r.l. di fornire false informazioni sia dall’intento di conseguire un profitto.

*Falso in prospetto (art. 173 bis TUF)*

La previsione contenuta nell’art. 173 bis del TUF definisce che, chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

*Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (27 D.Lgs. 39/2010)*

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni. Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di EGUA s.r.l. e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. E’, infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell’art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

* **TUTELA DEL CAPITALE SOCIALE E DEL PATRIMONIO SOCIALE.**

*Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)*

Tale ipotesi si ha quando il capitale sociale risulta formato o aumentato fittiziamente mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; oppure quando vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; oppure quando vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione. La norma tende a penalizzare le valutazioni irragionevoli sia in correlazione alla natura dei beni valutati sia in correlazione ai criteri di valutazione adottati.

*Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)*

Il reato riguarda la tutela della integrità del capitale sociale e si compie allorché gli amministratori in assenza di legittima riduzione del capitale sociale, provvedano alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli.

*Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)*

Allo scopo di garantire l’integrità del patrimonio sociale la norma prevede alcune precise limitazioni circa la distribuzione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti. Il reato consiste nella ripartizione di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Si osserva peraltro che la restituzione degli utili percepiti o la ricostituzione delle riserve indisponibili prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato (la norma non evidenzia chi debba provvedere alla restituzione). Con la riforma societaria, dal 1° gennaio 2004, è previsto che l’ammontare degli acconti su utili non deve superare il minore importo tra quello degli utili conseguiti dall’inizio dell’esercizio, al netto delle somme da destinarsi a riserva, e quello delle riserve disponibili.

*Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali (art. 2628 c.c.)*

Il reato si perfeziona con l’acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, che cagioni una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Si fa osservare che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio, relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

*Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)*

La norma è posta alla tutela della effettività ed integrità del capitale sociale, considerata la sua funzione di garanzia patrimoniale nei confronti dei terzi. Il reato – perseguibile solo a querela della parte lesa – si realizza con l’effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di operazioni di riduzione del capitale sociale o di operazioni di fusione con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Si fa osservare che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

* **TUTELA CONTRO LE FRODI**

*Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)*

La norma è posta a tutela contro le frodi, e prevede che chiunque diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari, sia punito con la reclusione.

* **TUTELA DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA**

*Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)*

La norma è posta a tutela delle funzioni di vigilanza. La condotta criminosa si realizza attraverso l’esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l’occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima. Si tratta di un reato tipico la cui commissione è imputabile agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di enti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza.

* **GLI ILLECITI COMMESSI MEDIANTE OMISSIONE**

*Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis)*

Il reato si configura relativamente alle omissioni di comunicazioni rilevanti ai sensi dell’art. 2931 del C.C. in merito all’interesse portato dagli amministratori nelle operazioni societarie, in modo da permettere agli altri componenti il CdA e al Collegio Sindacale di valutare compiutamente le ragioni e la convenienza delle operazioni che si intendono effettuare.

*Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni, depositi (art. 2630) e omessa convocazione dell’assemblea (art. 2631)*

Tali reati prevedono sanzioni solo per coloro i quali commettono il reato e non prevedono pertanto alcuna responsabilità dell’ente.

* **OPERAZIONI REALIZZATE DAI LIQUIDATORI.**

*Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)*

Il reato – che può essere compiuto esclusivamente dai liquidatori, si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si osserva che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

* **CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 C.C.)**

L’articolo, come modificato dalla L. 190/12, sanziona al primo comma amministratori, direttori generali dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società; il comma successivo sanziona, meno severamente, le stesse condotte qualora soggetto attivo sia invece chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al primo comma.

Il terzo comma, sanziona la condotta di chi (soggetto “corruttore”) da o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma; tale ipotesi, è l’unica ricompresa tra i reati presupposto; pertanto è sottoposto alla disciplina in tema di responsabilità ex D.Lgs. 231/01, solamente l’ente cui sia riconducibile il soggetto apicale o dipendente che ha posto in essere la condotta di corruzione.

1. **PROCESSI “SENSIBILI” DELLA EGUA s.r.l. NELL’AMBITO DEI REATI SOCIETARI**
2. I principali “processi sensibili” che E.G.U.A. s.r.l. ha individuato al proprio interno sono i seguenti:
3. predisposizione delle comunicazioni a soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (es. bilancio d’esercizio); gestione dei rapporti con la società di revisione contabile in ordine all'attività di comunicazione da parte di quest’ultima a terzi relativa alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di E.G.U.A. s.r.l.;
4. operazioni relative al capitale sociale e destinazione dell’utile;
5. gestione rapporti con soci e con il Collegio Sindacale;
6. rapporti con Autorità di vigilanza; comunicazione, svolgimento e verbalizzazione delle Assemblee.

Il Consiglio di Amministrazione della E.G.U.A. s.r.l. potrà disporre, qualora se ne ravvisi la necessità, ulteriori integrazioni dei suddetti “processi sensibili” definendo, se del caso, gli opportuni provvedimenti operativi.

1. **PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

I seguenti divieti di carattere generale si applicano agli amministratori, dirigenti e dipendenti di E.G.U.A. s.r.l., in via diretta, ai consulenti e partner in forza di apposite clausole contrattuali. E’ fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle riportate al precedente punto 2.

La presente Parte Speciale prevede, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, l’espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. rispettare le norme di legge e le procedure aziendali interne in tutte le attività connesse alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali tenendo un comportamento corretto, trasparente e collaborativo.

Con riferimento al comportamento richiesto si specifica ulteriormente che è vietata:

* 1. la rappresentazione o trasmissione di dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società per la redazione di bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali e l’informativa societaria in genere;
  2. l’omissione di dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

1. Osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.

Con riferimento al comportamento richiesto si specifica ulteriormente che è vietata:

* 1. la restituzione di conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
  2. la ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
  3. l’acquisto o la sottoscrizione di azioni della società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, ledendo così l’integrità del capitale sociale;
  4. l’effettuazione di operazioni di riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
  5. l’effettuazione di aumenti (o formazione) fittizia del capitale sociale, attraverso l’attribuzione, in sede di aumento del capitale sociale, di azioni per un valore inferiore al loro valore nominale.

1. Assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

Nell’ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di porre in essere comportamenti che impediscano o che comunque ostacolino, mediante l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell’attività di controllo e di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale e/o della società di revisione.

**5 PROCEDURE SPECIFICHE GENERALMENTE APPLICABILI**

Ai fini dell’attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 4, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli “processi sensibili”:

1. comunicazioni ai soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
2. gestione dei rapporti con il revisore contabile;
3. operazioni relative al capitale sociale.

*Comunicazioni ai soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.*

Le comunicazioni aventi carattere di informativa finanziaria (quali ad esempio: il bilancio d’esercizio ed i comunicati) devono essere redatti in base alle specifiche procedure aziendali in essere ed in modo tale da:

1. determinare con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l’elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
2. prevedere la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta: la tracciatura dei singoli passaggi; l’identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema.

*Gestione dei rapporti con il revisore contabile.*

Nei rapporti tra E.G.U.A s.r.l. e la società di revisione contabile si sottolinea:

1. la necessità di garantire il rispetto della procedura che regolamenta le fasi di valutazione e selezione della società di revisione contabile;
2. l’impossibilità di attribuire incarichi di consulenza, aventi ad oggetto attività diversa dalla revisione contabile, sia alla propria società di revisione, sia alle società o entità professionali facenti parte dei medesimi “network” delle predette società di revisione e ciò al fine di garantire la massima indipendenza al soggetto cui è attribuito il controllo esterno.

*Operazioni relative al capitale sociale.*

Tutte le operazioni sul capitale sociale di E.G.U.A. s.r.l., nonché la costituzione di società, l’acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle procedure aziendali all’uopo predisposte.

**6. I CONTROLLI DELL’ODV**

I controlli dell’O.d.V. consistono in un’attività di analisi dei rischi reato ex D.Lgs. 231/2001 secondo quanto previsto nel presente Modello Organizzativo. A tal fine, all’O.d.V. viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Inoltre, l’O.d.V. può attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nella “Parte Generale”. Durante la propria attività l’ODV dovrà mantenere la massima discrezione e riservatezza avendo come unici referenti gli Organi Sociali di cui alla “Parte Generale”.